

Decreto nomina ctu n. cronol. 7607/2026 del 29/04/2026

RG n. 1923/2023

Decreto revoca ctu n. cronol. 7606/2026 del 29/04/2026



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE ESECUZIONI



il Giudice, dott.ssa Laura Pastacaldi,
nella divisione endo esecutiva R.g. 1923/2023,
vista la rinuncia del Notaio Delegato, dott.ssa BARBARA BARTOLINI;

P.Q.M.

Nomina quale Delegato il Notaio Cesare Bartolini, inserito nell'elenco dei professionisti delegati del Tribunale di Pisa ex art.179 ter disp. att. c.p.c. e nello stesso studio del Notaio Bartolini, Delegato uscente.

Manda alla Cancelleria di comunicare al nuovo Professionista delegato la nomina e il provvedimento di delega del 27/12/2024.

Invita il nuovo delegato a depositare una relazione sull'andamento dell'attività delegata, precisando se siano stati effettuati esperimenti di vendita, assegnando termine di trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

Pisa, 29/04/2026

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Laura Pastacaldi





Repubblica Italiana

Tribunale di Pisa

Il giudice istruttore dr.ssa Laura Pastacaldi, visti gli atti della causa n° 1923/2023 e letto il verbale dell'udienza del 2/7/2024, nel quale il Giudice dott. Zinna si era riservato di emettere separato provvedimento di delega delle operazioni di vendita a un Professionista, fissando udienza per la prosecuzione al 9/6/2026, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che occorra procedere alla vendita del bene oggetto del procedimento (unità immobiliare a , v. Grandi 27, identificata al Catasto dalla particella n° xx nel foglio xx), secondo concorde richiesta delle parti, ritenuto di delegare le operazioni di vendita secondo le norme di cui all'art. 591 bis Cpc

- nella sua attuale formulazione, atteso che il giudizio di divisione in questione è stato iscritto a ruolo dopo il 1° marzo 2006,

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al notaio dott. Barbara Bartolini
;

DISPONE

che il professionista provveda:

- 1) ad effettuare un nuovo controllo della proprietà dei beni e, ove gli stessi risultino di proprietà solo o anche di terzi, ad informare questo giudice, rimettendogli senza indugio gli atti;



- 2) a procedere agli aggiornamenti catastali che siano necessari per procedere alla vendita;
- 3) a verificare la commerciabilità del bene in relazione alla sua situazione urbanistica, nonché a determinarne il valore sulla base della relazione dell'esperto di cui sopra, e di ogni altro utile elemento di valutazione;
- 4) alla redazione dell'avviso di vendita avente il contenuto di cui all'art. 576 co. I Cpc, nel quale dovrà essere indicato l'ammontare della cauzione (pari al 10% del prezzo base) e il deposito per spese (pari al 15% del prezzo base) ed alla sua notificazione ai creditori iscritti di cui all'art. 498 Cpc non intervenuti trasmettendo contemporaneamente copia dell'avviso a questo ufficio;
- 5) a richiedere sia la pubblicazione dell'avviso con affissione, sia la pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c., da effettuarsi per estratto, e almeno per una volta, sui siti Internet indicati dal Ministro della Giustizia ex art. 173-ter d. att. c.p.c. o, in mancanza, su quelli maggiormente in uso, nonché su quotidiani e periodici, secondo principi di economicità;
- 6) a specificare nell'avviso che tutte le attività, che, a norma degli artt. 576 Cpc e seguenti debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice o dal cancelliere o dal giudice, dovranno essere effettuate da esso professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato, e che ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso di lui;
- 7) a ricevere gli importi delle cauzioni di partecipazione all'asta e dei depositi per le spese di vendita, ai sensi dell'art. 580 c.p.c., che dovranno essere versati con distinti assegni circolari intestati al professionista delegato;
- 8) a procedere all'incanto, presso il suo studio o in altri locali idonei a sua scelta, previamente pubblicizzati, redigendone verbale e curandone la relativa registrazione;



- 9) in caso di presentazione di offerte dopo l'incanto, a norma dell'art. 584 c.p.c., ad effettuare la gara prevista dall'art. 573 c.p.c., dandone pubblicità nei termini di cui al punto che precede;
- 10) a depositare l'importo della cauzione e delle spese per il trasferimento della proprietà su un libretto di deposito nominativo, con indicazione sussidiaria della procedura, presso uno dei primari istituti di credito a sua scelta;
- 11) nel caso di incanto deserto per mancanza di possibili offerenti, ovvero di esito negativo dello stesso, a fissare nuovi incanti con le modalità di cui ai punti che precedono, fissando un prezzo inferiore fino a un quinto a quello immediatamente precedente; a provvedere analogamente, ma senza riduzione, nell'ipotesi di decadenza dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 587 Cpc;
- 12) a dare comunicazione a questo Ufficio dell'esito di ogni incanto;
- 13) a ricevere le istanze di assegnazione di cui agli artt. 588-589 Cpc, fissando alle parti un termine, non inferiore a quindici giorni, per far pervenire presso il suo studio le eventuali osservazioni, nonché il termine entro il quale l'assegnatario dovrà versare l'eventuale conguaglio;
- 14) a predisporre, effettuato il pagamento del saldo prezzo e il versamento del relativo importo, il decreto di trasferimento, trasmettendolo senza indugio a questo giudice unitamente al fascicolo e al certificato di destinazione urbanistica;
- 15) ad eseguire, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni (prorogabili solo in caso di comprovate ragioni indipendenti dalla volontà del professionista delegato) le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 59 del 1978 e a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di



cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento;

- 16) a provvedere, ai sensi dell'art. 164, disp. att. c.p.c., ad ogni altro incombente anche di carattere fiscale che a termine di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;
- 17) a versare il residuo ricavato della vendita su libretto di deposito giudiziario intestato agli attuali proprietari e a trasmetterlo alla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Firenze onde consentire l'emissione dei mandati di pagamento;
- 18) a rimettere a questo giudice, unitamente al decreto, il progetto di notula relativo al suo compenso ed il rendiconto delle somme percepite e delle spese sostenute, con distinzione tra spese a carico dell'aggiudicatario e spese a carico delle parti;

FISSA

in mesi 18 dal conferimento dell'incarico il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate.

Conferma l'udienza già fissata per la prosecuzione.

Pisa, 27/12/2024

Il giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi

